

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/4073/14/113/36 del 05/06/2014

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI-DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0012530-05/06/2014-USCITA
23.12.03

OGGETTO: Servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Procedimento sanzionatorio.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

 ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI

ROMA-SETTEBAGNI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot.

del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

del

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

La crescente attenzione da parte degli organi di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, che si svolgono in modo continuativo o periodico su percorsi che collegano più di due regioni, c.d. servizi interregionali di linea di competenza statale, rende necessario fornire alcune direttive sul procedimento sanzionatorio, in modo particolare sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, sulle modalità di pagamento, sui destinatari dei proventi e degli scritti difensivi qualora non si effettui il pagamento nei termini stabiliti.

1. Contesto normativo

La disciplina dei trasporti in esame è contenuta nel Codice della Strada, segnatamente nell'art. 87, e nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. L'art.



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot.

del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

del

87 CDS, commi 6 e 7, punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, l'utilizzo di un veicolo in servizio di linea per trasporto di persone non destinato a tale uso e l'impiego su linee diverse da quelle indicate nel titolo autorizzativo.

Gran parte delle violazioni sono tuttavia riconducibili al decreto legislativo n. 285/2005, il cui impianto prevede una distinzione tra infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea (suddivise a loro volta in infrazioni molto gravi, infrazioni gravi e infrazioni lievi) e infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea (tutte considerate infrazioni molto gravi eccetto una che è considerata lieve).

2. Procedimento sanzionatorio

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'impresa.

Le violazioni possono essere accertate e contestate da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti preposti ai controlli, dicastero al quale è attribuito il procedimento sanzionatorio.

A causa della parziale informatizzazione di tale procedimento - realizzato al momento solo per i verbali redatti dai funzionari del MIT - si rende necessario chiarire le diverse fasi del procedimento sanzionatorio relative agli accertamenti e contestazioni effettuati invece da parte degli altri organi di polizia stradale.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, è ammesso, in applicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad un terzo del massimo



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

del

Prot.

del

edittale, in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo, a cui occorre aggiungere le spese di notifica (¹).

Le sanzioni pecuniarie contestate dagli operatori di polizia stradale potranno essere pagate dal trasgressore mediante il Mod. F23, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 300/A/56359/12/31 dell'11 dicembre 1998, che per ogni utilità si allega (*All. n. 1*), mentre per quelle comminate dai funzionari del MIT il pagamento continuerà ad avvenire utilizzando il bollettino postale predisposto per i versamenti sul c/c n.9001.

Tale differente modalità di pagamento è conseguenza della parziale informatizzazione del procedimento sanzionatorio che, come detto, al momento non è ancora estesa ai verbali redatti da operatori diversi dai funzionari del MIT.

Al fine di consentire all'organo accertatore di verificare la corretta conclusione del procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori.

Accertato l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e, quindi, la definitività della stessa, l'Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori provvede a trasmettere copia dell'attestazione di pagamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 2, al fine di consentire a detta Divisione di procedere ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 285/05.

⁽¹) Gli importi delle spese di notifica sono differenziati in base all'Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori. Per le violazioni accertate e contestate dai funzionari del MIT gli importi sono i seguenti: € 7,20 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede dell'impresa e ritirato dal rappresentante legale; € 10,80 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede dell'impresa ma ritirato da persona diversa dal rappresentante legale; € 11.50 nell'ipotesi in cui il verbale sia stato ritirato presso l'Ufficio postale. Per le violazioni accertate da organi diversi si applicheranno gli importi previsti dalle Convenzioni in essere per ciascun organismo di polizia (per la Polizia Stradale, ad esempio, l'importo attualmente previsto e di euro 12,23).



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot.

del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

del

Qualora il pagamento in misura ridotta non fosse effettuato entro i sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, l'Ufficio dal quale dipendono gli agenti accertatori provvede a trasmettere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (unitamente all'originale del verbale e degli atti comprovanti l'avvenuta notifica all'impresa sanzionata) alla Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'ora in avanti DGT, della regione in cui è stata commessa la violazione (²).

In alternativa al pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla competente DGT, indicata nel verbale, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito.

La DGT, valutati il rapporto e la documentazione trasmessi dall'ufficio dell'organo accertatore e le osservazioni rappresentate dall'impresa sanzionata, provvederà ad emettere un'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione secondo il disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81, avverso la quale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammessa, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/81, opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.

Al fine dell'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 8 del D.Lgs 285/05, da parte della Divisione 2 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, la DGT che ha emanato l'ordinanza–ingiunzione è tenuta a dare notizia della definizione della contestazione alla predetta Divisione 2, cioè nei seguenti casi:

- a) avvenuto pagamento dell'ordinanza-ingiunzione;
- b) decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace;

⁽²) Le Direzioni Generali Territoriali sono le seguenti: D.G.T. del Nord-Ovest, via Cilea, 119 - 20151 Milano; D.G.T. del Nord-Est, Strada della Motorizzazione, 13 - 30174 Mestre (VE); D.G.T. del Centro, via Salaria km. 10,400 - 00138 Roma; D.G.T. del Sud via Argine, 422 - 80147 Napoli.



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot.

del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV. 2

Prot.

del

c) decorrenza dei termini per i rimedi giurisdizionali alla sentenza di rigetto dell'opposizione da parte del Giudice di Pace.

Per gli operatori diversi dai funzionari del MIT le modalità di estinzione e le garanzie del trasgressore sono riassunte nell'unito modello (*All. n. 2*) che dovranno essere riportate, o allegate in modo da costituirne parte integrante, nel verbale di accertamento (es. mod. 352 per la Polizia Stradale).

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

IL DIRETTORE GENERALE

Finocchi



Dem

MOD. 4 PSC.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

N.300/A/56359/127/31

Roma 11 dicembre 1998

OGGETTO: Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 - Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria - Riscossione da parte dei concessionari e delle banche di entrate facenti capo ad Enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle Finanze - Emissione di atti (processi verbali, ordinanze-ingiunzioni, inviti di pagamento,...).

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE
- AI COMPARTIMENTI POLIZIA FERROVIARIA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
- AI COMPARTIMENTI POLIZIA POSTALE

LORO SEDI
LORO SEDI

e, per conoscenza,
- AL C.A.P.S.

CESENA

Come è noto, il D.Leg.vo 9.7.1997, n.237 ha disposto che con decorrenza dal 1° gennaio 1998 venisse soppresso il servizio di cassa svolto dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria (Uffici del Registro, Uffici I.V.A., ...).

La loro attività è stata rilevata dai concessionari per la riscossione dei tributi, dagli istituti bancari delegati alla riscossione, nonché dalle Poste Italiane.

Tale nuovo regime ha interessato anche il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - diverse da quelle del Codice della Strada e delle leggi regionali - che fino al 31.12.1997 il trasgressore e l'obbligato in solido effettuavano presso gli Uffici del Registro.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel corso di questi mesi sono sorte numerose difficoltà operative, sia nell'attività degli agenti accertatori, sia per i cittadini contravvenzionati, sia per la linearità del procedimento amministrativo previsto dalla legge 689/81, connesse alla precompilazione da parte degli agenti accertatori del modello di pagamento F23 (all.1) e al suo utilizzo presso i concessionari, nonché all'individuazione di flussi informativi agli Uffici delle Forze di Polizia circa le riscossioni effettuate a titolo di estinzione dell'illecito amministrativo.

Sentito al riguardo il Ministero delle Finanze, è stato concordato che con decorrenza 1° gennaio 1999, insieme all'utilizzo dei nuovi modelli F23 (all.2 e 3), approvati con decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per la cui corretta compilazione si rimanda all'allegato appunto (all.4), a ciascuno degli uffici periferici della Polizia di Stato venga attribuito un diverso "codice ufficio", ed in particolare per le Specialità secondo le seguenti indicazioni:

indica la sigla XX"3xx", dove Stradale: Polizia automobilistica della provincia; indica la "Yxx", dove XX Postale: Polizia automobilistica della provincia; Polizia Ferroviaria: "9C6", che dovrà essere integrato con il codice catastale del Comune nel quale ha sede l'Ufficio;

Polizia di Frontiera: "9C5", che dovrà essere integrato con il codice catastale del Comune nel quale ha sede l'Ufficic.

Tali codici serviranno ai concessionari della riscossione per individuare gli enti cui comunicare l'avvenuto pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora gli Uffici abbiano più sedi nel territorio provinciale o comunale per la trattazione delle incombenze burocratiche dell'attività contravvenzionale dei propri operatori (es. gli Uffici di Polizia Ferroviaria e di Polizia di Frontiera) il modello di pagamento dovrà contenere nello spazio previsto



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

per indicare gli estremi dell'atto o del documento un codice identificativo del reparto dipendente.

Pertanto ogni verbale di contestazione dovrà essere individuato da un numero di stampato per consentire all'Ufficio di risalire al verbale cui si riferisce la comunicazione dell'avvenuto pagamento.

In ossequio al disposto dell'art. 17, legge 689/81 sarà inviato rapporto all'Autorità Amministrativa solo per quei verbali per i quali non si è ricevuta notizia dal concessionario dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.

Riguardo la destinazione dei proventi contravvenzionali è stato chiarito che il codice tributo da indicare nel mod. F23 è, ove non diversamente previsto da leggi speciali quali quelle in tema di tasse sutomobilistiche, il codice "741T"; pertanto saranno soppressi i codici tributo attualmente previsti dal decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 e successive modificazioni per alcune articolazioni periferiche della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE

RF

MODALITÀ DI ESTINZIONE E GARANZIE DEL TRASGRESSORE

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica, è ammesso, in applicazione dell'articolo 16 della L 689/81, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria e determinata in €, pari ad un terzo del massimo edittale a cui occorre aggiungere le spese di notifica pari ad euro
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando il Mod. F23, con l'indicazione del codice tributo 741T, il codice PA e il codice Ufficio
Per la corretta conclusione del procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori che hanno emesso il verbale mediante consegna diretta o spedizione postale. Entro trenta giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla Direzione Generale Territoriale di seguito evidenziata scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito.
☐ D.G.T. DEL NORD-OVEST Via Cilea, 119 - 20151 MILANO —
☐ D.G.T. DEL NORD-EST Strada della Motorizzazione, 13 - 30174 MESTRE (VE)
□ D.G.T. DEL CENTRO Via Salaria km. 10,400 - 00138 ROMA
☐ D.G.T. DEL SUD Via Argine, 422 - 80147 NAPOLI
Qualora il pagamento in misura ridotta non sarà effettuato entro i sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, la competente Direzione Generale Territoriale provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione secondo il disposto degli artt. 17 e 18 della legge 689/81. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ingiunzione è ammesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/81 ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
SANZIONI ACCESSORIE

Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 285/05, sono il richiamo, la sospensione e la revoca.

IL RICHIAMO

➤ Ai sensi del D.Lgs 285/05, art. 8, c. 11, la sanzione accessoria del richiamo è disposta quando un'impresa nell'arco di tre anni commette tre infrazioni lievi.

LA SOSPENSIONE

- ➤ Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c. 6, l'impresa incorre nella sospensione di una autorizzazione per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni quando commette nell'arco di tre anni tre infrazioni MOLTO GRAVI;
- À Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c. 9, l'impresa incorre nella sospensione di una autorizzazione per un periodo compreso tra venti e quaranta giorni quando commette nell'arco di tre anni sei infrazioni GRAVI o MOLTO GRAVI;
- Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c. 2, l'impresa incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni per un periodo di centottanta giorni di cui la stessa è titolare in forma singola o come membro di una riunione di imprese quando commette le infrazioni individuate all'art.7, c.8 dalla lettera a) alla lettera f).

LA REVOCA

- > Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c. 8, l'impresa incorre nella revoca quando commette le infrazioni individuate all'art.7, c.1 lett.b);
- > Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c.7, l'impresa incorre nella revoca quando commette due ulteriori infrazioni MOLTO GRAVI nell'arco dei tre anni successivi al provvedimento di sospensione;
- > Ai sensi del D.Lgs 285/05, art.8, c.3, l'impresa che al termine del periodo di sospensione di tutte le autorizzazioni si trovi ancora in una posizione di irregolarità incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare in forma singola o come membro di una riunione di imprese.